

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.M. 13 febbraio 2018 concernente le norme per il reclutamento e la formazione degli Allievi Marescialli dell’Esercito;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la circolare n. 48214/41.2/1-0-150 del 28 febbraio 2001 dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito, concernente l’effettuazione delle visite mediche periodiche e successive integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 13 del Decreto Legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 15, ai sensi del quale al personale militare impossibilitato a partecipare a concorsi interni banditi dal Ministero della Difesa in quanto impegnato in operazioni al di fuori del territorio nazionale e quindi rinviato d’ufficio al primo concorso utile successivo, “qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, contenente “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la pubblicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, concernente il Regolamento unico degli Istituti di formazione degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell’Esercito – edizione 2011;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’articolo 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi a prove selettive;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’articolo 73, comma 14, concernente il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
- VISTO** il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno 2018 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha formulato il piano delle assunzioni per l’anno 2019 dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare;

- VISTO** il foglio M_D E001200 REG2018 0177917 del 17 settembre 2018 con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha comunicato le entità massime dei reclutamenti previsti per 2019;
- VISTA** la Legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;
- VISTA** la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, concernente "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di bilancio 2019)" e recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021";
- VISTO** il foglio M_D E0012000 REG2019 0127967 del 18 giugno 2019 trasmesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito, concernente gli elementi di programmazione relativi all'emanazione del bando unico dei concorsi interni, per titoli ed esami, e per soli titoli, rispettivamente, a 53 posti – di cui 11 riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti e 42 riservati appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente– e a 10 posti –riservati ai Sergenti Maggiori Capo dell'Esercito– per l'ammissione al 19° corso Allievi Marescialli dell'Esercito;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 –registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg. ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi interni:
 - a) concorso interno, per titoli ed esami, a 53 posti per l'ammissione al 19° corso Allievi Marescialli dell'Esercito, così ripartiti:
 - 1) 11 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Sergenti dell'Esercito;
 - 2) 42 posti riservati agli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente (nel prosieguo Volontari in s.p.) dell'Esercito;
 - b) concorso interno, per titoli, a 10 posti per l'ammissione al 19° corso Allievi Marescialli dell'Esercito, riservato ai Sergenti Maggiori Capo dell'Esercito.
- I candidati che ricoprono il grado di Sergente Maggiore Capo dell'Esercito possono presentare domanda di partecipazione per un solo concorso in base ai requisiti previsti dal successivo articolo 2. A tali fini, scaduto il termine di cui al successivo articolo 4, comma 1, la domanda di partecipazione presentata si intenderà irrevocabile.**
2. Dei posti indicati al precedente comma 1, lettere a), rispettivamente 2 e 8 sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché ai diplomati delle Scuole Militari e agli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'Assistenza dei familiari e degli Orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. Qualora non coperti per insufficienza di

candidati riservatari idonei, gli stessi posti saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

3. Dei posti indicati al precedente comma 1, lettera b), 1 posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché ai diplomati delle Scuole Militari e agli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei Militari di carriera dell'Esercito Italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'Assistenza dei familiari e degli Orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti.
4. I posti riservati di cui ai precedenti commi 2 e 3 non coperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.
5. I posti di cui al precedente comma 1, lettera a), numero 1), non coperti per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui allo stesso comma 1, lettera a), numero 2) e viceversa. I posti di cui al precedente comma 1, lettera b), non coperti per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettera a).
6. I posti eventualmente occupati da candidati risultati vincitori delle procedure concorsuali precedenti, ai sensi del successivo articolo 14, saranno computati nel numero dei posti a concorso di cui al presente bando salva la facoltà per l'Amministrazione di aumentarne il numero in caso di sussistenza di esigenze funzionali e della relativa copertura finanziaria.
7. I posti rimasti scoperti potranno essere devoluti in aumento al numero dei posti del concorso pubblico per Allievi Marescialli dell'Esercito, ai sensi dell'art. 2197, comma 2, del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare o annullare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di Leggi di bilancio dello Stato o di stabilità o di disposizioni comunque tese al contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione sul portale dei concorsi, secondo le modalità riportate al successivo articolo 5, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati e nel sito www.difesa.it.
9. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
10. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link Concorsi e Scuole Militari, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo articolo 3, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti generali per la partecipazione

1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) e b) i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali:

- a) abbiano riportato la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio corrispondente nell'ultimo quadriennio in servizio permanente;
 - b) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 - c) abbiano conseguito al termine dell'anno scolastico 2018–2019 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla richiesta di dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
 - d) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - f) non abbiano riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Per partecipare al concorso **per titoli ed esami**, i candidati, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) se appartenenti al ruolo dei Sergenti dell'Esercito:
 - 1) non abbiano superato il giorno di compimento del 40° anno di età;
 - 2) abbiano compiuto 4 anni nel servizio permanente, considerando valido, a tal fine, anche il servizio svolto nel ruolo dei Volontari in s.p. dell'Esercito. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati;
 - 3) siano stati sottoposti e giudicati idonei alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - 4) siano stati sottoposti e giudicati idonei alle visite mediche periodiche, di cui alla circolare n. 48214/41.2/1-0-150 del 28 febbraio 2001 dell'Ispettorato Logistico dell'Esercito e successive integrazioni, effettuate dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - 5) se ricoprenti il grado di Sergente Maggiore Capo non aver presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. b).
 - b) se appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p. dell'Esercito:
 - 1) non abbiano superato il giorno di compimento del 45° anno di età;
 - 2) abbiano compiuto 7 anni di servizio, di cui almeno quattro in servizio permanente. Non vanno computati come servizio i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati;
 - 3) siano stati sottoposti e giudicati idonei alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - 4) siano stati sottoposti e giudicati idonei alle visite mediche periodiche, di cui alla circolare n. 48214/41.2/1-0-150 del 28 febbraio 2001 dell'Ispettorato Logistico dell'Esercito, effettuate dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. Per partecipare al concorso **per titoli**, i candidati, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non abbiano superato il giorno di compimento del 48° anno di età;
 - b) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nella Forza Armata in

qualità di Maresciallo. Per l'accertamento di tale requisito è sufficiente la conferma del mantenimento del possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale da parte del Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell'Infermeria di Corpo dell'Ente/Reparto di appartenenza. In caso di riscontrate imperfezioni e/o anomalie, il predetto Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell'Infermeria di Corpo, con richiesta motivata, invierà il personale a visita specialistica presso la competente Commissione Medico Ospedaliera.

I Sergenti Maggiori Capo che, all'atto della presentazione della domanda, non sono temporaneamente in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nella Forza Armata in qualità di Maresciallo saranno ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso del requisito fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 13.

4. Per i candidati al concorso interno per titoli ed esami che hanno subito ferite in servizio per effetto di atti ostili nel corso di operazioni condotte da contingenti militari, i requisiti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), numeri 3) e 4) dovranno essere posseduti e certificati entro la data di effettuazione della prova attitudinale di cui al successivo articolo 11.
5. I requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, comma 1, ed essere mantenuti, ad eccezione dell'età e di quello indicato al precedente comma 1, lettera c), fino all'ammissione al corso di formazione e specializzazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.
6. La Direzione Generale per il Personale Militare può disporre, in ogni momento e anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso o la decadenza dalla nomina a Maresciallo per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.
7. Tutti i candidati partecipano al concorso di cui al presente bando con riserva dell'accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 1.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. La procedura relativa ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (d'ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link "Concorsi e Scuole Militari" "concorsi on-line", ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e ricevere con le modalità di cui al successivo articolo 5 le successive comunicazioni inviate alla Direzione Generale per il Personale Militare.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. La procedura guidata di accreditamento, descritta alla voce "istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
 - a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
 - b) con smart card: mediante carta d'identità elettronica (CIE) ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello

Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero firma digitale.

Prima di iniziare la guidata di registrazione, nonché prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di utilizzo del portale stesso.

5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
6. Sempre tramite il portale dei concorsi i Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza dovranno produrre la scheda di sintesi e l'attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6 lettere c) e d). A tal fine riceveranno all'indirizzo di posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area dedicata nella quale troveranno l'elenco della documentazione da produrre per il personale loro dipendente.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo nel portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando di concorso nel Giornale Ufficiale della Difesa.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Terminata la compilazione, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione "i miei concorsi", sarà sempre disponibile per le esigenze del candidato e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo articolo 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e

nel portale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 5 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1.

7. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito internet www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici e le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio.
9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sistema provvederà a informare il Comando del Reparto/Ente d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione.

Art. 5

Comunicazioni con i candidati

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale ed eventuali variazioni, ecc.) e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria ecc.) possono essere trasmesse a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it e, per conoscenza, in aggiunta all'indirizzo r1d1s6@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute ad altri indirizzi di porta elettronica. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o incompleta indicazione di titoli di merito e/o preferenza previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1. A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento d'identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivati da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dai codici "19° CAM EI" ovvero "19° CAM EI per titoli".

Art. 6

Adempimenti dei Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza

I Comandi di appartenenza, presa visione di copia della domanda di partecipazione da parte dei candidati come stabilito nel precedente articolo 4, comma 9, devono:

- a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, è in possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 2. Gli stessi Comandi devono compilare, esclusivamente on line, nell'ambito della scheda di sintesi di cui alle successive lettere c) e d), l'attestazione concernente il possesso dei requisiti di partecipazione del candidato che riproduce le informazioni richieste negli allegati A e A1 (fac simile scheda di sintesi e attestazione requisiti). Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi dovranno allegare alla predetta scheda di sintesi e attestazione dei requisiti il documento comprovante la mancanza del requisito di cui trattasi;
- b) nominare, con Ordine del Giorno del Comandante del Reparto/Ente, un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1°membro e 2°membro) che rediga, per ogni candidato secondo le modalità indicate nell'allegato B, il modulo relativo alla scheda di sintesi e all'attestazione dei requisiti di partecipazione che riproduce le informazioni richieste negli allegati A (per il concorso per titoli ed esami) o A1 (per il concorso per titoli), avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico relativa agli ultimi quattro anni di servizio, comprensiva dell'ultimo documento valutativo, redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, indicando quale motivo della compilazione: "partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al 19° corso Allievi Marescialli dell'Esercito" ovvero "partecipazione al concorso interno, per titoli, per l'ammissione al 19° corso Allievi Marescialli dell'Esercito". Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla commissione interna e controfirmata dal Comandante del Reparto/Ente o suo delegato e dal candidato;
- c) per il concorso, per titoli ed esami, compilare firmare e trasmettere on line tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, per i soli candidati risultati idonei e ammessi alla valutazione dei titoli ai sensi del successivo articolo 9, comma 6 la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalità indicate nell'allegato B, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove come previsto dal successivo articolo 9, comma 7;
- d) Per il concorso per titoli, compilare, firmare e trasmettere on line tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalità indicate nell'allegato B, entro 50 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- e) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Comando/Ente di servizio della partecipazione del militare al concorso. Il Comando/Ente di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
- f) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc...);
- g) per il concorso per titoli ed esami, inviare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare, agli indirizzi di posta elettronica r1d1s6@persomil.difesa.it e

persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), un elenco dei candidati che si trovino impegnati in missioni internazionali, di cui alla Legge 21 luglio 2016, n. 145.

Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati. **Non saranno, altresì, prese in considerazione, oltre il termine di cui alle precedenti lettere c) e d) variazioni delle schede di sintesi riguardanti l'omessa o incompleta indicazione di titoli di merito e/o preferenza previsti dal presente bando, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.**

Art. 7

Commissioni

1. Per il concorso per titoli ed esami, con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni, i cui componenti saranno designati dallo Stato Maggiore dell'Esercito o Ente delegato:

- a) commissione esaminatrice;
- b) commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica;
- c) commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:

- a) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- b) tre Ufficiali superiori dell'Esercito, di cui uno medico, membri;
- c) un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, membro;
- d) un Ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario, senza diritto di voto.

La commissione esaminatrice avrà il compito di:

- sovrintendere allo svolgimento della prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive di cui al successivo articolo 9;
- valutare gli elaborati dei candidati attribuendo il relativo punteggio, avvalendosi anche di mezzi e/o procedure automatizzate forniti da ditta autorizzata;
- redigere l'elenco dei candidati giudicati idonei, inidonei e assenti alla sopraccitata prova scritta;
- valutare i titoli di merito in possesso dei soli candidati di cui al successivo articolo 12;
- redigere le graduatorie definitive di merito degli idonei, distinte per ruolo dei Sergenti e ruolo dei Volontari in s.p.

3. La commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:

- a) un Ufficiale superiore scelto tra i membri della Commissione esaminatrice, presidente;
- b) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membro;
- c) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano qualificato istruttore militare di educazione fisica, membro;
- d) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario, senza diritto di voto.

4. La commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:

- a) un Ufficiale superiore scelto tra i membri della Commissione esaminatrice, presidente;
- b) un Ufficiale dell'Esercito psicologo di grado non inferiore a Capitano e non superiore a Tenente Colonnello, membro;
- c) un Ufficiale dell'Esercito psicologo appartenente al Corpo Sanitario, membro;
- d) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario, senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà del contributo tecnico – specialistico di Ufficiali psicologi, che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati.

5. Per il concorso per titoli, con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, sarà nominata la commissione valutatrice, i cui componenti saranno designati dallo Stato Maggiore dell'Esercito o Ente delegato, composta da:
- a) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali dell'Esercito, membri;
 - c) un Ufficiale o un Sottufficiale dell'Esercito ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza o alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.

La commissione valutatrice avrà il compito di:

- valutare i titoli di merito dei candidati;
 - redigere la graduatoria finale di merito.
6. In relazione a particolari esigenze operative determinate dallo Stato Maggiore dell'Esercito le commissioni di cui ai precedenti commi 1, lettera a), e 5 potranno operare in Italia e/o all'estero, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi comitati di vigilanza nominati dal Direttore Generale per il Personale Militare, o autorità da lui delegata.

Art. 8

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento del concorso per titoli ed esami prevede:
 - a) prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali e intellettive;
 - b) prove di verifica dell'efficienza fisica;
 - c) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - d) valutazione dei titoli di merito;
 - e) redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Lo svolgimento del concorso per titoli prevede:
 - a) valutazione dei titoli di merito;
 - b) redazione della graduatoria finale di merito.
3. Per sostenere le prove di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) previste dall'iter concorsuale i candidati dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in via Mezzetti, 2 – Foligno (PG) in uniforme di servizio e muniti della Carta Multiservizi della Difesa (CMD) in dotazione personale ovvero di un qualsiasi altro valido documento di identità. Coloro che non si presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispettivi Comandi per le valutazioni disciplinari del caso.
4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa non può essere ritenuta responsabile non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Art. 9

Prova scritta per l'accertamento delle qualità culturali e intellettive del concorso per titoli ed esami

1. I candidati al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) dovranno sostenere la prova scritta di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a) consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla, di cui 50 volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di cittadinanza e Costituzione, di storia, di geografia, di logica matematica (aritmetica, algebra e geometria), di elementi di informatica, nonché di lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola, la tedesca e l'araba) e 50 volti ad accertare il grado di conoscenza della normativa di interesse della Forza Armata. I relativi programmi di studio sono riportati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati possono consultare alcune pubblicazioni oggetto di materia di studio già digitalizzate sulla rete intranet alla pagina www.sme.esercito.difesa.it all'interno dei documenti

disponibili del I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale. La prova scritta, a cui sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti, si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto la valutazione minima di 10 punti con l'attribuzione di punti 0,50 per ogni risposta esatta, punti – 0,20 per ogni risposta errata e punti 0 per ogni risposta omessa/multipla. Le domande potranno avere diversi coefficienti di valutazione secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a).

2. Detta prova si terrà al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) alle ore 08,00 del giorno 29 gennaio 2020.

Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento della prova saranno rese note mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonché nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, presso la sede di esame nella data e nell'ora stabiliti comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso. La Direzione Generale per il Personale Militare pubblicherà con le stesse modalità e, indicativamente, circa un mese prima della data di effettuazione della prova, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti che costituiranno parte della prova.

3. La predetta Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso inserito nell'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, consultabile anche nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it, definendone la modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
4. Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresì, l'uso di computer e di qualsiasi apparecchiatura/supporto informatico, di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. L'inosservanza di tali prescrizioni nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a) comporta l'esclusione dalla prova.
5. I candidati che nel giorno previsto per la prova sono nella posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o in malattia non devono presentarsi a sostenerla.
6. Sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta di cui al per l'accertamento delle qualità culturali/professionali verrà formata una graduatoria di merito; al riguardo, i primi 100 candidati idonei appartenenti al ruolo dei Sergenti ed i primi 280 candidati idonei appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p., ed i rispettivi pari merito, collocati nella graduatoria relativa alla prova di cui al precedente comma 1, saranno convocati per le prove di verifica dell'efficienza fisica di cui al successivo articolo 10.
7. L'esito della prova e i nominativi dei candidati idonei ammessi alle prove di verifica dell'efficienza fisica saranno resi noti nell'area pubblica e privata del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, nonché nei siti internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link Concorsi e Scuole Militari e www.esercito.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012).

Art. 10

Prove di verifica dell'efficienza fisica del concorso per titoli ed esami

1. I candidati di cui al precedente articolo 9, comma 6 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all' articolo 7, comma 3, alle prove di verifica dell'efficienza fisica previste secondo i parametri riportati nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente bando che si

- svolgeranno al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) secondo il calendario di convocazione che sarà pubblicato come stabilito al precedente articolo 5, comma 1.
2. Tale calendario sarà, altresì, pubblicato nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it e avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
 3. I candidati di sesso femminile, prima dell'effettuazione delle suddette prove, dovranno esibire alla commissione l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza (su sangue o urine), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale in data non anteriore a cinque giorni antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento delle suddette prove.
 4. Le candidate che non esibiranno tale referto saranno sottoposte al test di gravidanza, per escludere l'esistenza di tale stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza dell'accertamento dell'efficienza fisica. L'eventuale positività del test sarà comunicata alle interessate in via riservata. L'accertato stato di gravidanza impedirà alle candidate di essere sottoposte all'accertamento dell'efficienza fisica in quanto, ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'articolo 7 ne darà notizia alla citata Direzione Generale che escluderà il candidato dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
 5. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
 6. Le prove non potranno essere sostenute dai candidati che si trovino nella posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o in malattia. Compatibilmente con le esigenze calendariali, attualmente non prevedibili, del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) potrà essere prevista una eventuale prova di recupero esclusivamente per i suddetti candidati momentaneamente impossibilitati a sostenere le prove di verifica dell'efficienza fisica nel giorno di prevista convocazione.
 7. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, presso la sede di svolgimento delle prove nella data e nell'ora stabiliti comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso.

Art. 11

Accertamento dell'idoneità attitudinale del concorso per titoli ed esami

1. I candidati giudicati idonei alle prove di cui al precedente articolo 10 saranno sottoposti a cura della commissione di cui all'articolo 7, comma 4, all'accertamento dell'idoneità attitudinale.
2. Detto accertamento, inteso a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualità di Allievo Maresciallo dell'Esercito sarà svolto secondo le modalità indicate nella relativa Direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell'Esercito.
3. Al termine dell'accertamento dell'idoneità attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità che è definitivo, non comporta attribuzione di punteggio e sarà comunicato seduta stante. Il giudizio di inidoneità comporta l'esclusione dei frequentatori dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
4. L'accertamento dell'idoneità attitudinale non potrà essere sostenuto dai candidati che si trovino nella posizione di temporanea inidoneità al servizio militare incondizionato o in malattia. Compatibilmente con le esigenze calendariali, attualmente non prevedibili, del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) potrà essere prevista una eventuale prova di recupero esclusivamente per i suddetti candidati impossibilitati a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale nel giorno di prevista convocazione.

Art. 12

Valutazione dei titoli di merito

1. Per il concorso per titoli ed esami, per i soli candidati giudicati idonei alle prove di cui ai precedenti articoli 10 e 11, la commissione esaminatrice di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ai fini della formazione di due distinte graduatorie parziali, una per gli appartenenti al ruolo dei Sergenti e l'altra per gli appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p, valuterà i titoli di merito di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando, con l'assegnazione massima di 95 punti, secondo i valori indicati nello stesso allegato, nonché il punteggio conseguito dall'accertamento delle qualità culturali/professionali e gli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di verifica dell'efficienza fisica.
2. Per il concorso per titoli, la commissione valutatrice di cui all'articolo 7, comma 6, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, valuterà i titoli di merito di cui all'allegato E1, che costituisce parte integrante del presente bando, con l'assegnazione massima di 90 punti, secondo i valori indicati nello stesso allegato.
3. I titoli di cui ai predetti allegati E e E1, per essere valutati, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dichiarati nella scheda di sintesi.
4. Dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito verranno detratti gli eventuali punti di demerito di cui alle lettere B dei citati allegati E e E1.
5. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto nell'area privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati. Entro dieci giorni successivi alla pubblicazione, i candidati potranno presentare alla Direzione Generale per il Personale Militare richiesta di riesame del punteggio attribuito per il tramite del Comando di appartenenza, mediante messaggio di posta elettronica (PE) –utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC)- all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it. Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura "19° CAM EI per titoli ed esami- Cognome Nome" o "19° CAM EI per titoli- Cognome Nome".

Art. 13

Graduatorie finali di merito

1. Per il concorso per titoli ed esami, la commissione esaminatrice formerà due distinte graduatorie finali di merito, una per gli appartenenti al ruolo dei Sergenti e l'altra per gli appartenenti al ruolo dei Volontari in s.p., dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nelle prove di efficienza fisica, e nella valutazione dei titoli di merito, detratti gli eventuali punti di demerito. Nella redazione delle graduatorie finali di merito si terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 68, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. I titoli di preferenza saranno valutati se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e documentati dai Comandi nella scheda di sintesi e attestazione dei requisiti di partecipazione. Per quanto concerne il titolo di preferenza consistente nel "lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso" di cui al citato art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, esso è integrato dal conseguimento della qualifica finale di eccellente o giudizio equivalente per non meno di un anno, desumibile dal modulo redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6, lettera b). Solo nel caso in cui tale qualifica sia stata conseguita nel periodo precedente a quello di cui al predetto articolo 6, lettera b), i Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza sono tenuti a darne atto nella scheda di sintesi. In caso di ulteriore parità sarà data, nell'ordine, la precedenza al candidato più giovane di età, a quello avente maggiore anzianità di

grado, a quello con maggiore anzianità di servizio, a quello che ha riportato il miglior punteggio nella prova di cultura militare e a quello che ha riportato la migliore valutazione nei titoli.

2. Per il concorso per titoli, la commissione valutatrice formerà una graduatoria finale di merito secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di merito, detratti gli eventuali punti di demerito. A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 68, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98. I titoli di preferenza saranno valutati se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e documentati dai Comandi nella citata scheda di sintesi e attestazione dei requisiti di partecipazione. Per quanto concerne il titolo di preferenza consistente nel "lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso" di cui al citato art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, esso è integrato dal conseguimento della qualifica finale di eccellente o giudizio equivalente per non meno di un anno, desumibile dal modulo redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6, lettera b). Solo nel caso in cui tale qualifica sia stata conseguita nel periodo precedente a quello di cui al predetto articolo 6, lettera b), i Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza sono tenuti a darne atto nella scheda di sintesi. In caso di ulteriore parità sarà data, nell'ordine, la precedenza al candidato più giovane di età, a quello avente maggiore anzianità di grado, a quello con maggiore anzianità di servizio.
3. I presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 5, consegneranno alla Direzione Generale per il Personale Militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file dovrà essere protetto da password.
4. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatorie distinte di merito nel limite dei posti a concorso e secondo l'ordine delle graduatorie stesse.
5. Le graduatorie finali di merito e la nomina dei vincitori saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.
6. Il decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate nel sito www.difesa.it.

Art. 14

Personale partecipante al concorso per titoli ed esami impiegato in particolari e specifici teatri operativi

1. I candidati che avevano presentato domanda di partecipazione a precedenti concorsi interni per Allievi Marescialli, ma non avevano potuto sostenere le relative prove scritte per l'accertamento delle qualità culturali/professionali o i relativi accertamenti attitudinali perché impegnati nei teatri operativi di cui al Decreto Legge 16 maggio 2016, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2016, n. 131, saranno ammessi d'ufficio allo svolgimento della prova scritta, alle prove di efficienza fisica e all'accertamento attitudinale previsti per il presente concorso interno per titoli ed esami e saranno, quindi, valutati in relazione ai titoli posseduti per il concorso per il quale avevano presentato domanda ed inseriti nella relativa graduatoria di merito. Qualora il punteggio finale così computato li situasse in posizione migliore rispetto a quello dell'ultimo candidato utilmente collocatosi nella relativa graduatoria di merito del concorso di provenienza (salve le riserve di posti), ne saranno dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso interno previsto dal presente bando, al cui superamento seguirà l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica già attribuita ai vincitori del concorso di provenienza.
2. I candidati di cui al precedente comma 1, se presentano domanda di partecipazione anche per il concorso per titoli ed esami di cui al presente bando, eseguiranno prove uniche e, se idonei,

saranno sottoposti anche alla valutazione dei titoli previsti dal presente bando ed inseriti nelle relative graduatorie di merito.

3. I candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2 se utilmente collocati in graduatoria, al completamento positivo del 19° corso di formazione e specializzazione, saranno immessi nel ruolo Marescialli con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso del quale risultano vincitori.
4. I candidati che presentano domanda di partecipazione al presente concorso interno per titoli ed esami ma che non potranno partecipare alle prove concorsuali perché impiegati nei teatri operativi di cui alla Legge 21 luglio 2016, n. 145, saranno rinviati d'ufficio al primo concorso utile.

Art. 15

Ammissione dei vincitori al corso di formazione e specializzazione

1. I candidati dichiarati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b) saranno ammessi, nell'ordine delle graduatorie stesse, ad un corso di formazione e specializzazione la cui durata e articolazione saranno dettagliate in un'apposita circolare esplicativa di successiva emanazione a cura dello Stato Maggiore dell'Esercito.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà, compatibilmente con le esigenze della Forza Armata e delle attività didattiche, di ricoprire i posti eventualmente rimasti scoperti provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nelle graduatorie finali di merito.
3. I candidati che, dichiarati idonei vincitori, rinunceranno alla frequenza del corso o ne verranno dimessi –a domanda ovvero d'autorità per motivi dipendenti dalla loro volontà– perderanno il diritto al trattamento economico di missione e la licenza straordinaria per esami sarà computata come licenza ordinaria dell'anno in corso. I Comandi/Enti di servizio interessati dovranno provvedere al recupero delle somme pagate quale trattamento economico di missione e a tramutare l'eventuale licenza straordinaria concessa in licenza ordinaria secondo la vigente normativa.

Art. 16

Immissione in ruolo

Gli Allievi che supereranno il corso saranno immessi nel ruolo Marescialli dell'Esercito e, ai sensi dell'articolo 760, comma 5 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno nominati Marescialli con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dai concorsi pubblici per Allievi Marescialli e per Marescialli a nomina diretta, conclusi nell'anno.

Art. 17

Disposizioni amministrative e varie

1. Per la sola preparazione alle prove concorsuali, ai concorrenti in servizio potrà essere concessa la licenza straordinaria per esami militari nella misura massima di quindici giorni, frazionabili, a discrezione dei Comandi dei Reparti/Enti d'appartenenza, in relazione alla scadenza delle singole prove concorsuali. In tale licenza straordinaria non rientrano i giorni necessari per il raggiungimento della sede d'esame, quelli per lo svolgimento delle prove concorsuali nonché quelli per il rientro nella sede di servizio.
2. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento economico di missione secondo la vigente normativa per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove concorsuali, all'espletamento delle stesse nonché al rientro nelle sedi di servizio. Nel corso delle prove concorsuali, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e nei limiti della disponibilità del momento, del solo vitto presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. Per quanto riguarda l'alloggio, i concorrenti dovranno verificare la disponibilità presso Enti/strutture dell'Amministrazione della Difesa

ubicati nella località sede di missione o limitrofe.

3. I candidati che non si presenteranno a sostenere le citate prove senza giustificato motivo, o che ne saranno espulsi o rinunceranno a sostenerle, ovvero se dichiarati idonei vincitori, rinunceranno alla frequenza del corso o verranno dimessi –a domanda o d'autorità per motivi dipendenti dalla loro volontà– dalla frequenza dello stesso, perderanno il diritto al trattamento economico di missione e la licenza straordinaria per esami sarà computata come licenza ordinaria dell'anno in corso. I Comandi/Enti di servizio interessati dovranno provvedere al recupero delle somme pagate quale trattamento economico di missione e a tramutare l'eventuale licenza straordinaria concessa in licenza ordinaria secondo la vigente normativa.
4. Ogni ulteriore informazione relativa al presente concorso potrà essere chiesta alla Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico –Viale dell'Esercito, n. 186 –00413 Roma, sito internet: www.difesa.it; casella di posta elettronica: urp@persomil.difesa.it o al numero tel. 06517051012, nei giorni e negli orari sotto indicati:
 - a) dal lunedì al giovedì, dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 14,45 alle 16,00;
 - b) venerdì, dalle 09,00 alle 12,30.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari son trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D.Lgs. n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli artt. 1053 e 1075;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;

- f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato fino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gdpd.it; protocollo@pec.gdpd.it.
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, Titolare del trattamento.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Roma, 27/11/2019

Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA